

## **STATUTO**

### **MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FOLLONICA GR VIA  
DELL'AGRICOLTURA 417  
Numero REA: GR - 99339  
Codice fiscale: 01147280539  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2023 - Statuto completo .....	2
--	---

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO FASCICOLO N.18795**

**STATUTO DI**

**MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

È costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con sede nel comune di Folonica (GR) la Società cooperativa denominata "Melograno Società Cooperativa Sociale". La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 02/10/2096 e potrà essere prorogata con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381 del 1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo

di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

La Cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, si propone inoltre lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori; si propone infine il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

A norma della Legge 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n.142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa si propone infine di contribuire alla promozione e allo sviluppo del movimento cooperativo. Su delibera del Consiglio di amministrazione potrà aderire anche ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di ser-

vizio.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione delle attività di seguito descritte, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici.

Con riguardo all'art. 1 della Legge n. 381 del 1991, lettera b) la cooperativa è chiamata a svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- raccolta, selezione e trasporto di rifiuti;
- progettazione di servizi ambientali;
- gestione di stazioni ecologiche e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti;
- trasporto di persone e merci anche per conto terzi;
- logistica e facchinaggio;
- attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e ausili protesici medicali;
- noli a caldo di mezzi e attrezzature;
- supporto tecnico ad attività di terzi;
- progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato, realizzazione di impianti di irrigazione;
- gestione e manutenzione aree protette, attività forestali,





	- gestione di servizi cimiteriali, custodia, mantenimento tombe ed arredi cimiteriali;
	- gestione di celle mortuarie ospedaliere, forni crematori e servizio di trasporto salme;
	- supporto al servizio di cremazione;
	- gestione di canili rifugio e sanitari, gattili e colonie feline, pensioni per cani, gatti e animali di affezione;
	- attività cinofile, attività di cura di cani, gatti e animali di affezione;
	- servizi di cattura di cani, gatti e animali di affezione;
	- gestione di poste private per enti pubblici e privati;
	- pubblicità e pubbliche affissioni, distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;
	- servizio di lettura e censimento di contatori utenze acqua, gas, energia elettrica e vari.
	La cooperativa inoltre potrà:
	a. assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
	b. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consorziali e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
	c. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci



del presente statuto;

j. emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Sono soci cooperatori coloro che:

a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo

	B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
	b. soci svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91;
	c. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
	- essere maggiorenni, adeguata preparazione teorica pratica in funzione del settore di attività, condivisione della mission e della visione della cooperativa.
	Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.
	Possono inoltre essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
	Possono infine essere ammessi come soci elementi tecnici e am-

ministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-

peratori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata in anni 5.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del Codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a. l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;

b. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c. il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

**Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che

dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a. l'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b. i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

c. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e la modalità di versamento dello stesso, secondo quanto definito dal Regolamento Interno della Cooperativa;

d. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e. l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c. la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei re-

quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
- del capitale sottoscritto;

	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di
	amministrazione;
	b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
	raccomandata alla Cooperativa.
	<b>Art. 9 (Perdita della qualità di socio)</b>
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, sciogli-
	mento o per causa di morte.
	<b>Art. 10 (Recesso del socio)</b>
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
	cio:
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
	mento degli scopi sociali;
	c. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
	alla Società.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste all'art. 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b. che non adempia alla propria prestazione mutualistica con

	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora
	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-
	voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamen-
	ti ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01 e, nel caso di so-
	cio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato
	presso la cooperativa;
	c. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-
	ni adottate dagli organi sociali;
	d. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-
	coltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio
	un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
	e. che, previa intimazione da parte del Consiglio di ammini-
	strazione con termine di almeno 60 giorni, non adempia al ver-
	samento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
	f. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Con-
	siglio di amministrazione.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 41, nel
	termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 41 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma dell'art. 39, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il

pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, previa richiesta scritta da parte dell'interessato.

**Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**Art. 16 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)**

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è de-

terminato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

[Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 2017.]

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

#### TITOLO IV

#### SOCI FINANZIATORI

##### **Art.17 (Strumenti finanziari)**

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge n. 59 del 1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto

compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della Legge n. 59 del 1992, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice civile.

**Art. 18 (Soci sovventori)**

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle

giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono

essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata al Consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;

c. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

d. l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;

e. l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al mas-

simo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati Amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più Amministratori o Sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

**Art. 19 (Azioni di partecipazione cooperativa)**

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente libere, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor im-

porto tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il valore nominale di ciascuna azione è di euro 1.800,00 (euro milleottocento/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice civile.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine mi-

nimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al Consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

a. nomina e revoca del rappresentante comune;

b. approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;

c. costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

d. su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento

aziendale. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a. tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;
- b. eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;
- c. accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d. assistere alle assemblee della cooperativa;
- e. impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli Amministratori della cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua

qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c.,  
alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

## TITOLO V

### ORGANI SOCIALI

#### **Art. 20 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. il Collegio sindacale se nominato.

#### **Art. 21 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate mediante lettera raccomandata A.R nel domicilio risultante dal libro dei soci o mediante posta elettronica certificata o via fax, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza o affissione in bacheca rispettando gli stessi termini.

La convocazione deve almeno contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-

cientemente informato.

**Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e provvede alla destinazione degli utili;

2. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017;

3. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

4. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

5. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

6. determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;

7. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato al controllo legale dei conti;

8. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto incaricato al control-

	lo legale dei conti;	
	9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato al controllo legale dei conti;	
	10. approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	11. delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;	
	12. delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	13. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	14. delibera il numero delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;	
	15. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte	

	dell'interessato di pronuncia assembleare;
	16. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno e sulle
	forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumen-
	ti finanziari;
	17. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo pariteti-
	co;
	18. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-
	ne sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal
	presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio
	d'amministrazione.
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro
	120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma
	dell'articolo 2364 c.c. L'Assemblea inoltre può essere convo-
	cata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo
	creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che
	tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spet-
	tanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, fa-
	cendone domanda scritta agli Amministratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data della ri-
	chiesta. Qualora il Consiglio d'amministrazione non vi provve-
	da, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-

menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

**Art. 23 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

**Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti

gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati [il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di 20 soci], a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

a. al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Inoltre, ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**Art. 25 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della  
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza  
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Art. 26 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano  
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano  
in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia  
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche  
potranno avere un massimo di voti come appresso specificato:  
1 (uno).

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente  
all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega  
scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente  
alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia  
Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante  
in bianco.

#### **Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione  
ed in sua assenza dal Vicepresidente o da uno dei

Vicepresidenti qualora ve ne siano più di uno ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 28 (Consiglio di amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

**Art. 29 (Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione)**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'Assemblea. Spetta pertanto, a titolo esemplificati-

	vo, al Consiglio di amministrazione:
	a. convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci;
	b. convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
	c. redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
	d. redigere il bilancio sociale;
	e. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;
	f. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
	g. redigere eventuali regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
	h. deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, fra cui vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
	i. deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4 inerenti all'oggetto sociale;
	j. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società

	cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di
	altre cooperative;
	k. assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni,
	la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria
	degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti,
	fissando il trattamento economico e normativo;
	l. conferire procure speciali, nominare eventuali direttori
	fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;
	conferire deleghe al personale dirigente definendone
	l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità
	che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al Presidente
	del Consiglio di amministrazione;
	m. deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
	n. deliberare in merito alle modalità di versamento delle quo-
	te sociali sottoscritte dai soci;
	o. constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;
	p. autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso
	istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire,
	utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi
	operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mu-
	tui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, ac-
	cettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
	q. consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancella-
	zioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei

	crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni,
	consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici re-
	gistri;
	r. concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi
	inerenti alla attività sociale;
	s. stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti
	di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sinda-
	cale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;
	t. deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi second-
	arie, succursali, agenzie e rappresentanze;
	u. deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi
	forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto,
	designando gli Amministratori o i soci che vi dovranno parte-
	cipare;
	v. stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale
	sociale sottoscritto;
	z. compiere se consentito dalla legge le operazioni di cui
	all'art. 2529 del c.c. Il Consiglio di amministrazione può de-
	legare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle
	materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando-
	ne il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega.

È nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

**Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta per e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta certificata, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 31 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 32 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Ammi-

nistratori investiti di particolari cariche.

**Art. 33 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente o ad uno dei Vicepresidenti qualora ve ne siano più di uno.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Art. 34 (Collegio sindacale)**

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del Codice civile.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di

anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**Art.35 (Competenza e riunioni del Collegio sindacale)**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato

esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice civile.

I Sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di

controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

#### **Art.36 (Revisione legale dei conti)**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del Codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI**

**Art. 37 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 1.800,00 (euro milleottocento,00);

b. dal capitale sociale dei soci volontari e speciali che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (euro cento,00);

c. dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

d. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

e. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);

f. dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 39 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o

esclusi e agli eredi dei soci defunti;

g. dalla riserva straordinaria;

h. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

**Art. 38 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-

pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

**Art. 39 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali come di seguito specificato:

- a. una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b. una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11

della L. 59/1992;

c. un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;

d. una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;

e. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;

f. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

#### **Art. 40 (Ristorni)**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-

zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
- c. mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### **Art. 41 (Clausola arbitrare)**

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero tra possessori di strumenti finanziari, soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di de-

libere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci operatori e società, ivi comprese le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci operatori aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri (ovvero: di un arbitro unico). La relativa nomina dovrà essere effettuata dalla Camera arbitrale costituita presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Maremma e del Tirreno, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui la suddetta Camera arbitrale non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il procedimento arbitrale sarà disciplinato dal regolamento della Camera arbitrale della Maremma e del Tirreno che sarà in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale avrà ini-

zio, ed al quale fanno rinvio anche per le norme procedurali in esso stabilite, che si intendono quindi dettate dalle parti stesse, per gli effetti di cui all'art. 832, ed all'art. 816-bis c.p.c.

Si applicheranno, al procedimento arbitrale, le disposizioni procedurali contenute nel suddetto regolamento. In particolare, la nomina degli arbitri avverrà con le modalità indicate nel regolamento.

L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.

Nel caso in cui la Camera arbitrale della Maremma e del Tirreno rifiuti di amministrare l'arbitrato, e quindi non proceda alla nomina degli arbitri entro trenta giorni dalla richiesta, le controversie in oggetto saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri (ovvero: di un arbitro unico). In tal caso, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato è fissata in Grosseto.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola commissoria costituisce modifica dell'atto costitutivo e deve es-

sere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

**Art. 42 (Scioglimento)**

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 24 dello statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- d. gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e del-

lo statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci operatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

**Art.43 (clausole mutualistiche)**

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;

d. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-

pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 44 (Regolamenti)**

Il Consiglio di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

**Art. 45 (Rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e quelle inerenti alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112 del 2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to Luca Santoro

" Costanza Sensi Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, rila-

sciata dal notaio Costanza Sensi in data 3 aprile 2023.